

02 SET. 2008



Prot. 4931/Adv/M/la/B

*Il Ministro dell' Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare*

La presente copia fotostatica composta di
n. 5... fogli è conforme all'originale

Roma li 3/9/08



VISTA la Legge 8 luglio 1986, n. 349, recante "Istituzione del Ministero dell' Ambiente e norme in materia di danno ambientale";

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO in particolare l'articolo 252, comma 4, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 che attribuisce al Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio la competenza sulla procedura di bonifica dei siti nazionali di bonifica;

VISTO in particolare l'articolo 252, comma 8, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che dispone che il Ministro dell' Ambiente e della Tutela del Territorio può autorizzare, in via provvisoria, su richiesta dell' interessato, ove ricorrano i motivi di urgenza, l'avvio dei lavori per la realizzazione dei relativi interventi di bonifica;

VISTO l'articolo 1, comma 4, della Legge 9 dicembre 1998, n. 426 "Nuovi interventi in campo ambientale" che individua, tra gli altri, l'intervento relativo al sito di "Gela e Priolo" come intervento di bonifica di interesse nazionale;

VISTO il Decreto Ministeriale del 10 gennaio 2000 di perimetrazione del sito di interesse nazionale di "Gela e Priolo";

VISTO il Decreto Ministeriale del 10 marzo 2006 recante "Nuova perimetrazione del sito di bonifica di interesse nazionale di Priolo";

VISTO il Decreto del 26 luglio 2005 a firma del Ministro dell' Ambiente e della Tutela del Territorio, di concerto con il Ministro delle Attività Produttive e con il Ministro della Salute e di intesa con la Regione Sicilia, con il quale è stato approvato il "Progetto definitivo di bonifica dell' area della Centrale Enel di Augusta";

VISTA la nota di Enel SpA del 23 maggio 2008 con protocollo n. 16115, acquisita dal Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 12683/QdV/DI del 5 giugno 2008, con la quale è stato trasmesso il documento "Centrale Termoelettrica di Augusta: variante in corso d' opera", resosi necessario per l' individuazione, nel corso dell' intervento di bonifica approvato con il Decreto interministeriale del 26 luglio 2005, di ulteriori ed imprevisti volumi di terreno con concentrazioni di inquinanti tali da necessitare la bonifica;

14

VISTA la nota di APAT del 18 giugno 2008 con protocollo n. 21366, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 14013/QdV/DI del 18 giugno 2008, con la quale è stata trasmessa un'istruttoria in merito al documento "Centrale Termoelettrica di Augusta: variante in corso d'opera", contenente le seguenti prescrizioni:

1. i controlli di fondo scavo per il collaudo delle operazioni di scotico dovranno essere eseguiti in conformità al protocollo APAT-ARPAV-ISS "Proposta di integrazione del Protocollo Operativo per il campionamento e l'analisi dei siti contaminati – Fondo scavo e Pareti" (disponibile sul sito web dell'APAT, www.apat.it); tutte le analisi dovranno essere validate dall'ARPA Sicilia;
2. i rifiuti provenienti dalle attività di bonifica (sia i terreni contaminati rimossi che le acque di aggotamento) dovranno essere caratterizzati e gestiti come rifiuti. In particolare, per i terreni contaminati, si richiede l'utilizzo del codice CER 19.13;
3. il computo metrico-estimativo deve riportare i costi unitari degli interventi ed i relativi quantitativi previsti;

VISTI gli esiti della Conferenza di servizi decisoria del 18 giugno 2008 che ha ritenuto approvabile il documento "Centrale Termoelettrica di Augusta: variante in corso d'opera", a condizione che siano rispettate, oltre a quelle contenute nella citata nota di APAT del 18 giugno 2008 con protocollo n. 21366, le seguenti prescrizioni:

1. per quanto riguarda la classificazione dei rifiuti provenienti dalle operazioni di bonifica, vanno utilizzati i codici CER riportati nel capitolo 19.13 (rifiuti prodotti dalle operazioni di bonifica di terreni e di risanamento delle acque di falda) sulla base dell'interpretazione fornita dagli Istituti Scientifici (APAT, ISS). Si specifica, inoltre, che la classificazione dei rifiuti ai fini dello smaltimento in discarica dovrà essere effettuata ai sensi del Decreto Ministeriale 3 agosto 2005, recante "Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica";
2. l'importo della fidejussione dovrà essere integrato in funzione dei costi relativi agli interventi previsti dalla Variante al Progetto di bonifica;
3. al fine della verifica della conformità dei terreni ritenuti puliti, dopo il trattamento con biopila o dopo il trattamento di *soil washing*, dovrà essere costituito un campione da ogni cumulo parziale di volume non superiore a 1.000 mc da realizzare con 12 incrementi prelevati in accordo con l'Autorità di Controllo in modo che il campione risultante sia rappresentativo di tutta la massa. Solo dopo la verifica positiva di conformità il cumulo di 1.000 mc potrà essere utilizzato *in situ* o, in caso contrario, avviato ad ulteriore trattamento o smaltimento. Si dovranno



costituire i cumuli separati, nei limiti della volumetria anzidetta, per i terreni provenienti da biopila o da *soil washing*;

4. per quanto riguarda il terreno da avviare a smaltimento, che dalla variante risulterebbe essere costituito esclusivamente dal filtro pressato della parte fine derivante dal trattamento di *soil washing*, si dovrà provvedere allo smaltimento in modo continuativo;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con protocollo n. 4738/QdV/DI/B del 24 giugno 2008 recante il provvedimento finale di adozione, *ex* articolo 14^{ter} della Legge 7 agosto 1990, n. 241, delle determinazioni conclusive della Conferenza di servizi decisoria del 18 giugno 2008;

VISTA la nota di Enel SpA del 25 luglio 2008 con protocollo n. 26207, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 17605/QdV/DI del 28 luglio 2008, con la quale è stato esplicitato che l'intervento prospettato nel documento "Centrale Termoelettrica di Augusta: variante in corso d'opera", è da intendersi quale aggiuntivo rispetto agli interventi, già totalmente completati, approvati con Decreto interministeriale del 26 luglio 2005;

VISTA la richiesta per l'autorizzazione, in via provvisoria, all'avvio dei lavori per la realizzazione degli interventi di bonifica previsti nel progetto "Centrale Termoelettrica di Augusta: variante in corso d'opera", contenuta nella citata nota di Enel SpA del 23 maggio 2008 con protocollo n. 16115, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 12683/QdV/DI del 5 giugno 2008;

DECRETA

ART. 1

1. È autorizzato, in via provvisoria, l'avvio dei lavori relativi al progetto "Centrale Termoelettrica di Augusta: variante in corso d'opera", trasmesso da Enel SpA con la nota del 23 maggio 2008 con protocollo n. 16115, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 12683/QdV/DI del 5 giugno 2008, a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni:
 1. per quanto riguarda la classificazione dei rifiuti provenienti dalle operazioni di bonifica, vanno utilizzati i codici CER riportati nel capitolo 19.13 (rifiuti prodotti dalle operazioni di bonifica di terreni e di risanamento delle acque di falda) sulla base dell'interpretazione fornita

dagli Istituti Scientifici (APAT, ISS). Si specifica, inoltre, che la classificazione dei rifiuti ai fini dello smaltimento in discarica dovrà essere effettuata ai sensi del Decreto Ministeriale 3 agosto 2005, recante "Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica";

2. l'importo della fidejussione dovrà essere integrato in funzione dei costi relativi agli interventi previsti dalla Variante al Progetto di bonifica;
3. al fine della verifica della conformità dei terreni ritenuti puliti, dopo il trattamento con biopila o dopo il trattamento di *soil washing*, dovrà essere costituito un campione da ogni cumulo parziale di volume non superiore a 1.000 mc da realizzare con 12 incrementi prelevati in accordo con l'Autorità di Controllo in modo che il campione risultante sia rappresentativo di tutta la massa. Solo dopo la verifica positiva di conformità il cumulo di 1.000 mc potrà essere utilizzato *in situ* o, in caso contrario, avviato ad ulteriore trattamento o smaltimento. Si dovranno costituire i cumuli separati, nei limiti della volumetria anzidetta, per i terreni provenienti da biopila o da *soil washing*;
4. per quanto riguarda il terreno da avviare a smaltimento, che dalla variante risulterebbe essere costituito esclusivamente dal filtro pressato della parte fine derivante dal trattamento di *soil washing*, si dovrà provvedere allo smaltimento in modo continuativo;
5. i controlli di fondo scavo per il collaudo delle operazioni di scotico dovranno essere eseguiti in conformità al protocollo APAT-ARPAV-ISS "Proposta di integrazione del Protocollo Operativo per il campionamento e l'analisi dei siti contaminati - Fondo scavo e Pareti" (disponibile sul sito web dell'APAT, www.apat.it); tutte le analisi dovranno essere validate dall'ARPA Sicilia;
6. il computo metrico-estimativo deve riportare i costi unitari degli interventi ed i relativi quantitativi previsti.

ART. 2

1. Qualora nel corso dell'intervento si individuassero ulteriori ed imprevisti volumi di rifiuti o di terreno con concentrazioni di inquinanti superiori a quelle limite soglia di contaminazione indicate nella Tabella 1 dell'Allegato 5 del Titolo V della Parte Quarta del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in funzione della destinazione d'uso del sito, che comportino una variazione delle dimensioni e/o delle condizioni di esercizio degli impianti asserviti alla bonifica previsti nel Progetto di cui all'articolo 1, dovrà essere predisposta da Enel SpA un'apposita variante al Progetto, da sottoporre alla

procedura prevista dall'articolo 252 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006,
n. 152.

ART. 3

1. A garanzia della corretta esecuzione e del completamento degli interventi come previsti nel Progetto di cui all'articolo 1, dovrà essere prestata una fidejussione a cura di Enel SpA a favore della Regione Sicilia, per una somma pari al 50% dell'importo dell'intervento previsto nel Progetto, stimato in euro 7.410.000,00 (settemilioni e quattrocentodiecimila euro).

**IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE**

